



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 03/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tre** del mese di **Aprile**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	DAVICO VERONICA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	TAPPERO EMANUELA		X
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO	X	
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	CENA CARLA VERA	X		16	FALBO ENZO	X	
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, VARETTO CRISTINA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Salvatore Mattia

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **16** componenti su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, COMMERCIO, FIERE, MERCATI ED ARTIGIANATO, TURISMO E TEMPO LIBERO.

Premesso che l'art. 15ter del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58, rubricato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", stabilisce che: *"Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti"*;

Considerato che l'introduzione della disposizione antielusiva contenuta nell'art. 15ter del DL n. 34/2019:

- ha inteso fornire una base legislativa a tutti quegli Enti che ritengono di adottare misure preventive tendenti a stimolare il pagamento dei tributi locali, da parte degli esercenti attività commerciali o produttive, problema sempre più sentito a livello nazionale, consentendo agli Enti di non rilasciare, rinnovare o addirittura di revocare le licenze, autorizzazioni, concessioni concernenti attività commerciali o produttive;
- ha un duplice scopo: persuasivo della regolarizzazione della propria posizione e dissuasivo dalla condotta irregolare;
- introduce una mera facoltà per l'Ente, esercitabile tramite l'approvazione di apposito regolamento, non avente natura tributaria, bensì disciplinante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni/concessioni o verifica delle scia;

Dato atto che il contrasto all'evasione fiscale e il recupero delle somme dovute, sono obiettivi che l'Ente deve perseguire con la massima costanza;

Ritenuto pertanto utile ed opportuno aderire alla possibilità offerta dalla norma summenzionata, di procedere all'approvazione di specifico regolamento disciplinante la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, da parte dei soggetti richiedenti al fine di migliorare l'efficacia delle azioni volte al recupero dell'evasione ed alla riscossione dei crediti tributari;

Vista la proposta di regolamento predisposto dal Servizio Tributi in collaborazione con il SUAP, disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, il regolamento proposto:

- prevede, in sede di prima applicazione, la verifica delle sole morosità relative alla Tassa rifiuti (TARI) ed al previgente Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), ferma restando la possibilità di estenderne in futuro l'applicazione agli altri tributi, previa modifica regolamentare. Tale scelta è dettata essenzialmente dalle seguenti ragioni:
 - la TARI è dovuta da tutti coloro che esercitano un'attività; spesso, i titolari dell'attività non sono proprietari degli immobili nei quali questa viene esercitata e, pertanto, non soggetti passivi IMU;
 - la TARI è versata a fronte dell'erogazione di un servizio, di cui peraltro anche i contribuenti morosi hanno già fruito ed il cui costo deve essere integralmente coperto dal suo gettito; maggiore è l'insoluto, maggiori sono i costi da coprire e, conseguentemente le tariffe del tributo, anche per i contribuenti in regola con i pagamenti;
 - essendo un'entrata accertata per competenza a seguito dell'emissione di liste di carico, la TARI è l'entrata tributaria con i maggiori residui attivi;
- disciplina l'interlocazione fra tutti gli Uffici comunali coinvolti ed eventuali soggetti esterni affidatari della gestione di un tributo, con particolare attenzione alle tempistiche, demandando a successive intese fra tutti gli uffici/soggetti coinvolti, la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni;

- prevede che vi debba essere un collegamento diretto tra l'irregolarità tributaria rilevata e le attività svolte, escludendo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, eventuali inadempimenti o irregolarità riferiti all'utenza domestica di un soggetto esercente l'attività interessata;
- prevede la verifica altresì delle morosità pregresse, atteso che:
 - la sua applicazione è limitata alla TARI, il cui gettito garantisce la copertura dei costi del servizio, di cui peraltro anche i contribuenti morosi hanno già fruito;
 - la morosità dei contribuenti incide sui costi e, conseguentemente, sulle tariffe di tutti i contribuenti, anche quelli che assolvono regolarmente all'obbligazione tributaria; a parità degli altri costi, riducendo la morosità, si riducono in prospettiva anche i costi copribili con la Tassa e, conseguentemente, le sue tariffe;
 - persegue altresì l'obiettivo di riduzione dei residui, sollecitato anche dalla Corte dei Conti, con conseguente riduzione delle risorse da destinare al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
- prevede che l'irregolarità tributaria:
 - debba essere stata contestata con atto accertativo debitamente notificato, definitivo, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale;
 - debba essere superiore a 500,00 €, ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori, non rilavando importi complessivamente inferiori;
 - non si realizzi qualora l'interessato sia stato ammesso ad eventuali piani di rateizzazione in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, ove consentito, e provveda al regolare assolvimento dei relativi obblighi di versamento;
- disciplina le diverse procedure che devono essere seguite dagli uffici in caso di "irregolarità tributaria" rilevata ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza, autorizzazione, concessione, verifica scia, ovvero in caso di permanenza in esercizio dell'attività;
- al fine di garantire un'applicazione graduale del regolamento, di avviare una adeguata campagna informativa, di consentire ai contribuenti un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti ed ai vari uffici/soggetti interessati di concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, viene previsto che:
 - per quanto attiene il rilascio od il rinnovo di autorizzazioni/concessioni o la verifica di scia o altre comunicazioni, il medesimo entri in vigore a far data dal 1 luglio 2024 e sarà applicabile ai soggetti interessati che alla predetta data dovessero avere pendente un'irregolarità tributaria, ovvero che si dovesse successivamente realizzare;
 - per quanto attiene le disposizioni disciplinanti gli effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio, il medesimo entri in vigore dal 1° gennaio 2025;
- prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti procedimenti:
 - a) occupazione di suolo pubblico ed installazione o esposizione di impianti o altri mezzi pubblicitari, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 e s.m.i.;
 - b) le autorizzazioni o concessioni di commercio su area pubblica, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2021;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267, in particolar modo l'art. 42, disciplinante le competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplinante la potestà regolamentare del Comuni nell'ambito delle proprie entrate;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° *lett b)*, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, come da verbale in atti n. 8 del 22.03.2024;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 26.03.2024, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2. Di approvare** il “*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019*” composto da n. 8 Articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. Di stabilire** che il predetto regolamento entri in vigore a far data dal 1° luglio 2024 e che, al fine di consentire un'appropriata campagna informativa ed un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti, le disposizioni contenute nell'art. 5, disciplinante gli effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 4. Di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

* * *

Udito l'intervento dell'assessore Casalino,

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Falbo, pertanto i votanti sono 15.

Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Marta, Doria) e 2 astenuti (Buo, Prestia)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Salvatore Mattia
Firmato digitalmente